

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PER IL LAZIO**  
**UNDICESIMA SEZIONE**

riunita in udienza il 09/02/2022 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

PICONE LUCIA, - Presidente e Relatore

LEPORE ANTONIO, - Giudice

UFILUGELLI FRANCESCO, - Giudice

in data 09/02/2022 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sull'appello n. 4909/2020 depositato il 13/10/2020

proposto da

G. Societa' A Responsabilita' Limitata Unipersonale - (...)

Difeso da

XXXXXX - (...)

XXXXXX - (...)

XXXXXX - (...)

ed elettivamente domiciliato presso luigi.mandolesi@pecodcec.roma.it

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1

elettivamente domiciliato presso dp.lroma@pce.agenziaentrate.it

Ag. entrate - Riscossione - Roma - Via G.grezar,14 00142 Roma RM

Difeso da

XXXXXX - (...)

ed elettivamente domiciliato presso XXXXXX@pec.giuffre.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 414/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 1 e pubblicata il 16/12/2019

Atti impositivi:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. (...) IRES-ALTRO 2014

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

**Svolgimento del processo**

Con sentenza n. 414/2020 pronunciata il 16.12.2019 e depositata il 15.1.2020, la Commissione Tributaria Provinciale di Roma rigettava, con condanna alle spese, il ricorso proposto dalla G. Società a responsabilità limitata unipersonale, in persona del legale rappresentante p.t. difeso dai dott.ri XXXXX, XXXXX e XXXXX contro l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Roma 1 e l'Agenzia delle Entrate Riscossione, avverso la cartella di pagamento n. (...) IRES-ALTRO 2014 dell'importo di Euro 5.569,38, notificata il 12.4.2018.

Avverso la suddetta pronuncia - che aveva ritenuto la validità del formato pdf, scelto dall'Agente della riscossione per la notifica della cartella impugnata facendo proprio il seguente enunciato delle SSUU della Corte di Cassazione n. 10266/18: "*Secondo il diritto dell'UE e le norme, anche tecniche, di diritto interno, le firme digitali di tipo CADES e di tipo PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con differenti estensioni \*.p7m e \*.pdf, e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile di cassazione, senza eccezione alcuna*", nonchè la perfetta rispondenza alle norme della cartella, che, essendo stata emessa ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 600 del 1973, non necessitava di atti prodromici trattandosi di liquidazione automatica della dichiarazione dei redditi - interponeva appello la contribuente chiedendone la riforma per i seguenti motivi di doglianza.

Con il primo motivo chiedeva la riforma della sentenza **CTP per illegittimità dell'atto impugnato**

**per inesistenza giuridica e nullità insanabile della notifica via PEC - violazione e/o falsa applicazione dell'art.26, D.P.R. n. 602 del 1973, del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, e degli artt.20, 21 e 48 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.** Oltre a ribadire la fondatezza della eccezione di nullità per le ragioni già spiegate in prime cure, precisava che l'analisi della nullità della notifica non si sarebbe dovuta esaurire alla verifica della correttezza del formato utilizzato ma avrebbe dovuto valutare anche l'indirizzo pec utilizzato per l'invio, che, nel caso de quo, non era direttamente e certamente riferibile al mittente, non risultando nei Registri previsti per legge, che soli avrebbero potuto dare contezza della provenienza della pec.

Con il secondo motivo chiedeva la riforma della sentenza impugnata in relazione alla condanna alle spese processuali per violazione dell'art.92, secondo c., c.p.c. Precisava, sul punto che la sentenza della Cassazione cui la ctp si era adeguata era intervenuta nelle more del giudizio di primo grado stravolgendo l'interpretazione che della norma avevano dato le Corti di merito, sicchè, nella incertezza interpretativa che si era generata, si sarebbe dovuto far ricorso alla compensazione delle spese.

Concludeva chiedendo, in riforma della sentenza di primo grado, la declaratoria di inesistenza/nullità insanabile della notifica della cartella impugnata o, in via gradata, la compensazione delle spese del primo grado. Vinte le spese.

Controdeduceva l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Roma 1, in persona del Direttore p.t., che, preliminarmente eccepiva la novità e, dunque, l'inammissibilità, dell'eccezione di nullità della notifica per essere stata utilizzata una casella pec non iscritta nei Pubblici Registri facenti fede della provenienza della pec medesima rassegnando, quanto al merito, la piena legittimità del proprio operato, nonché la corretta condanna alle spese di lite della contribuente, totalmente soccombente in primo grado.

Concludeva per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.

Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dall'avv. XXXXX, la quale rassegnava la legittimità del proprio operato, rappresentando che la notifica doveva ritenersi comunque valida, essendo palese la riconducibilità del documento al mittente, comprovata dagli elementi propri della cartella di pagamento nonché da altri elementi, tra cui il dominio di posta elettronica .pec. agenzia riscossione.gov.it. Sosteneva l'inammissibilità della eccezione di nullità della notifica per non conformità della casella di posta utilizzata dal notificatore, in quanto sollevata per la prima volta in sede di gravame.

Concludeva per il rigetto dell'appello, vinte le spese.

Instauratosi il contraddittorio, la causa veniva chiamata all'udienza del 9 febbraio 2022 e dopo ampia ed esauriente discussione trattenuta per la decisione.

#### **Motivi della decisione**

L'appello, per le ragioni che si diranno, merita accoglimento.

Fondata, infatti, deve ritenersi la doglianza relativa alla insanabile nullità della notifica della cartella n. (...), non a riguardo della validità e vigenza della casella di posta del destinatario, correttamente individuata e presente nei Registri INI-PEC, senza dubbio alcuno appartenente alla società appellante, ma in ragione del difetto di prova in merito alla validità della casella di posta dell'ufficio notificante, specificamente contestata, quand'anche in questo grado di giudizio, e sulla quale non è stato provato il contrario.

La giurisprudenza di merito, investita della materia si è espressa nel senso di ritenere inesistente la notifica tramite pec degli atti impositivi proveniente da un indirizzo pec non presente nei pubblici elenchi.

**Si segnala, tra le altre, la sentenza n. 7080 del 6 ottobre 2021 emessa dalla CTR Campania, con cui è stato affermato detto principio, applicando l'insegnamento della Corte di Cassazione che, con ordinanza n. 17346 del 27.6.2019, ha statuito che la notifica tramite PEC degli atti impositivi può considerarsi efficace soltanto qualora provenga da un indirizzo PEC presente in pubblici elenchi (Reginde, INIPEC, IPA).**

Nel caso che ne occupa l'Agenzia delle Entrate Riscossione, **non ha fornito la doverosa dimostrazione della validità dell'indirizzo di posta certificata utilizzato per la notifica della**

**cartella**, così violando **il principio dell'affidamento che solo la rigorosa applicazione della legge garantisce**, sicchè, ritenendo il Collegio, facendo proprio l'insegnamento della Corte di Cassazione innanzi citato, **che la notifica a mezzo PEC da sito non ufficiale degli atti tributari sostanziali e processuali è inesistente** e, come tale, **non suscettibile di sanatoria**, ne consegue la fondatezza dell'assorbente eccezione **di nullità della notifica della cartella di pagamento, nonché la sua ammissibilità nel presente grado di giudizio**.

Le alterne vicende che hanno riguardato questa contestata materia impongono l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

**P.Q.M.**

La Commissione definitivamente pronunciando, accoglie l'appello della contribuente, per le motivazioni di cui nella parte motiva e, previa revoca della condanna alle spese disposta dal primo giudice, compensa integralmente le spese tra le parti.

Conclusione

Così deciso in Roma il 9 febbraio 2022.